

Regolamento europeo sulle successioni internazionali

Certificato successorio europeo

Con Regolamento (CE) della Commissione 9 dicembre 2014, n. 1329/2014 (in G.U.U.E. n. L359 del 16.12.2014), in vigore dal 17 agosto 2015, sono state dettate disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 650/2012 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 luglio 2012, e parzialmente in vigore dal 16 agosto 2012.

Il Regolamento chiarisce numerose problematiche sorte in materia di successioni transnazionali a causa delle differenze normative esistenti nei diversi Stati europei quando i beni o gli eredi del *de cuius* si trovano in uno Stato diverso da quello dove si è aperta la successione.

Il Regolamento ha applicazione universale e disciplina anche la successione di soggetti residenti al momento della morte in Stati extracomunitari. Hanno esercitato il diritto di **opting out** (clausola di esenzione) Danimarca, Regno Unito e Irlanda per cui non hanno partecipato all’adozione del presente regolamento e non sono dunque vincolati da esso né sono soggetti alla sua applicazione, salva sempre la possibilità per il Regno Unito e l’Irlanda di notificare la loro intenzione di accettarlo dopo la sua adozione.

La nuova disciplina europea incide profondamente sul regime giuridico applicabile alle successioni internazionali; il principio cardine che regola la competenza infatti è per queste successioni – in luogo del tradizionale criterio di collegamento della cittadinanza – quello della residenza abituale del defunto al momento della morte; è fatta salva però la possibilità (art. 22), per il *de cuius* di esercitare la facoltà di scelta, c.d. *professio iuris*, e optare come legge che regoli l’intera successione per la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte, oppure se in possesso di più di una cittadinanza, per la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza¹. Nelle ipotesi in cui dovesse risultare particolarmente complesso determinare la residenza abituale, è stato previsto un criterio sussidiario cui fare riferimento, quale la legge dello Stato in cui il defunto aveva collegamenti “manifestamente più stretti”. La

¹ Il capo III del Regolamento comporta, rispetto alla legislazione italiana, un’inversione dei criteri regolatori: L’art. 46, primo comma, L. 31 maggio 1995, n. 218 (Legge di riforma del diritto internazionale privato) indicava, quale criterio generale per la regolamentazione delle successioni, la cittadinanza del *de cuius* al momento della morte. Al secondo comma, il medesimo art. 46 consentiva al testatore di scegliere, con dichiarazione in forma testamentaria, quale legge applicabile, quella dello Stato in cui avesse residenza, purché tale residenza permanesse fino al momento della morte. Stante il rapporto tra normativa interna e normativa europea, l’art. 46 L. 218/1995 dovrà essere, automaticamente, disapplicato.

dichiarazione deve essere resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione. La legge applicabile disciplina l'intera successione (art. 23), dalla sua apertura fino alla divisione ereditaria.

La normativa detta inoltre norme per l'amministrazione della successione, per i patti successori, modifica la competenza giurisdizionale (sono previsti accordi di scelta del foro), la circolazione internazionale degli atti pubblici ed istituisce il certificato successorio europeo.

Il "certificato successorio europeo", è lo strumento destinato ad essere utilizzato da tutti coloro i quali abbiano necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità in un altro Stato membro senza dover ricorrere ad alcun procedimento particolare.

Per l'emissione l'art. 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 identifica la competenza del notaio. Il Regolamento UE n. 650/2012 del 4 luglio 2012 prevedeva, infatti, un futuro intervento dei legislatori dei singoli Stati al fine di individuare l'autorità competente a rilasciarlo (avendo preventivamente esperito le verifiche necessarie), l'autorità giudiziaria competente a pronunciarsi su eventuali controversie sorte in merito allo stesso e le modalità di svolgimento di tale procedimento. L'Italia, con l'articolo 38 della legge europea, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 10 novembre 2014 individua i notai come unica autorità competente a emettere il certificato successorio su richiesta degli interessati.

Si riporta il testo dell'art. 38:

(Disposizioni in materia di certificato successorio europeo)

1. Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento.

2. Avverso le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile."

In estrema sintesi, la legge di recente emanazione, integrando la disciplina del Regolamento, ha previsto, per il nostro Paese, che il certificato sia rilasciato da un notaio, che, pertanto, dovrà conservare l'originale del certificato e rilasciarne una o più copie autentiche al richiedente ed a chiunque dimostri di avervi interesse.

Per le eventuali controversie che sorgano in ordine all'attività di certificazione gli interessati potranno adire, mediante reclamo, il Tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui sia residente il notaio che abbia "adottato la decisione impugnata" instaurando il procedimento tipico della volontaria giurisdizione (come risulta dal rinvio all'art. 739 c.p.c.).

Inoltre, il legislatore, con un apposito comma, ha fatto espressamente salva la normativa esistente per i territori che in cui vige il sistema di pubblicità immobiliare del Libro Fondiario (principalmente Trentino Alto Adige, provincia di Gorizia ed alcuni comuni della province di Udine, di Vicenza, di Brescia e di Belluno), ove il certificato di eredità o di legato è già da tempo previsto e può essere ottenuto unicamente **mediante ricorso al tribunale** individuato dall'art. 13 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, e deve essere obbligatoriamente richiesto, fra l'altro, quando nell'eredità siano compresi beni immobili; in detti casi, infatti, in mancanza, non è possibile procedere alla necessaria pubblicità immobiliare (iscrizione nel libro fondiario). Questa normativa vige in alcuni territori di confine in quanto il legislatore, nel disporre l'unificazione della legislazione nei territori ex austriaci annessi all'Italia in seguito al primo conflitto mondiale (1915-1918) ritenne di non attuare in dette province il sistema pubblicitario della trascrizione, vigente nel rimanente territorio nazionale, per conservare invece in vigore il sistema del libro fondiario (o tavolare), già in atto in quei paesi.

Questo sistema di pubblicità immobiliare (c.d. tavolare austriaco) è rimasto quindi in vigore nelle nuove province (Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia), nonché nei mandamenti di Cervignano e di Pontebba nella provincia di Udine, di Cortina d'Ampezzo, Pieve di Livinallongo e Colle Santa Lucia in provincia di Belluno e Valvestino in provincia di Brescia col Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499. Il certificato d'eredità, presente in tale Regio Decreto, regola dal punto di vista del passaggio immobiliare le successioni che si aprono in tali territori. A differenza di quel che avviene nel resto d'Italia, ove la successione viene trascritta sulla base di una dichiarazione fiscale – denuncia di successione - presentata dagli eredi, il certificato ereditario è rilasciato all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione.

La documentazione, diversa a seconda che si tratti di successione legittima o di successione testamentaria, viene esaminata da parte del Giudice. Il sistema risulta efficace e si avvale anche di un maggiore controllo che viene esercitato nel rilascio del certificato d'eredità dal Giudice che, prima di emettere il provvedimento, verifica se il ricorso sia corredato da tutti i documenti richiesti ope legis e può assumere prove di ufficio; può sentire il ricorrente anche, ove lo creda, sotto il vincolo del giuramento; se siano note può ordinare la citazione convocando avanti a sé le persone che abbiano interessi opposti con il ricorrente per essere sentite in contraddittorio con lo stesso; può disporre a cura e a spese del ricorrente e nei modi ritenuti più idonei la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare alla

cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze (ex art. 16 R.D.). Il Giudice pronuncia con decreto motivato².

Il certificato successorio europeo è nato con l'intento di omogeneizzare le regole della successione internazionale, data la diversità di norme che regolano la competenza, le leggi applicabili e la molteplicità delle autorità coinvolte; il Cse consente a eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità di far valere all'estero, in altro Stato Ue, la loro qualità e i relativi diritti, ovvero i poteri e le facoltà, in una vicenda successoria che coinvolge un Paese diverso da quello la cui legge disciplina la successione mortis causa.

Il certificato non è obbligatorio e non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato e produce effetti anche nello Stato in cui è stato rilasciato. Il certificato di eredità produce i suoi effetti negli Stati membri diversi rispetto a quello che lo ha emesso senza che sia necessario alcun procedimento di riconoscimento. Non costituisce però titolo esecutivo ed esplica i suoi effetti essenzialmente su un piano probatorio: si presume, cioè, fino a prova contraria, che la persona indicata come erede o come legatario sia titolare dei diritti enunciati nel certificato, così come si presume che l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione sia titolare dei poteri e degli obblighi enunciati nell'atto. Viene redatto su apposito modello allegato al Regolamento.

Una delle questioni poste è se la nuova normativa possa essere utilizzata anche per finalità "interne", ovvero se il Cse possa essere rilasciato anche per successioni che non rivestano profili internazionali (Italia su Italia). Nell'ordinamento italiano, infatti, sottolineano i notai che hanno posto il problema, uno strumento simile sarebbe di indubbia utilità, ai fini sia della certezza del diritto che dell'efficienza delle procedure, ed è plausibile che il Cse possa essere utilizzato anche per le successioni interne, perché, viceversa, il cittadino italiano sarebbe svantaggiato rispetto a quello straniero che invece vi può ricorrere.

Come rilevato la Corte di Giustizia ha più volte ribadito che tali situazioni di disparità, indirettamente originate dal diritto comunitario, non sono rilevanti per l'ordinamento dell'Unione europea ma devono essere valutate esclusivamente dal giudice nazionale alla luce degli strumenti

² Il provvedimento potrà essere di accoglimento o di rigetto del ricorso.

In caso di accoglimento il decreto emesso dal Giudice dovrà contenere:

1) l'indicazione del de cuius;

2) l'indicazione dell'erede o dei coeredi, con l'attribuzione delle rispettive quote (più coeredi possono chiedere di comune accordo un solo certificato. Può però ogni coerede chiedere per sé il rilascio di un certificato nel quale si attesti solo la sua qualità di erede e l'eredità della quota a lui spettante).

Se il testatore ha fatto assegnazione concreta di determinati beni ai singoli coeredi, il decreto dovrà indicare i beni che compongono le rispettive quote;

3) il titolo a succedere (testamento, successione legittima, diritto a riserva);

4) la menzione dell'esistenza di alcune restrizioni previste dalla normativa.

offerti dal proprio ordinamento. Nel nostro Paese, la questione delle eventuali disparità è stata affrontata prima sul piano giurisprudenziale e poi dal punto di vista legislativo. La Corte Costituzionale ha dichiarato le discriminazioni a rovescio, derivanti dalla coesistenza di norme interne più restrittive delle posizioni soggettive individuali con norme derivanti dall'ordinamento comunitario, incompatibili con l'art. 3 Cost., censurando dunque le norme italiane. Per la Corte «all'impatto con il nostro sistema giuridico, quello spazio di sovranità che il diritto comunitario lascia libero allo Stato italiano non può risolversi in pura autodeterminazione statale o in mera libertà del legislatore nazionale, ma è destinato ad essere riempito dai principi costituzionali e, nella materia di cui si tratta, ad essere occupato dal congiunto operare del principio di eguaglianza e della libertà di iniziativa economica, tutelati dagli art. 3 e 41 Cost.».

Successivamente, l'art. 6, lett. d, legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), ha inserito nella legge 4 febbraio 2005, n. 11 (“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”), l'art. 14-bis per il quale:

«1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale», principi riaffermati dagli artt. 32 e 53 della Legge 24 dicembre 2012 (“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”).

In questo quadro normativo sembra difficile circoscrivere la portata precettiva del regolamento relativamente al certificato successorio europeo alle sole successioni transfrontaliere, attesa la forza espansiva della sua previsione e i ricordati principi “antidiscriminatori” e la non estensione del suo ambito di applicazione anche alle successioni meramente “interne”. Si auspica un intervento del legislatore statale in tal senso.

Daniela Ciancio
Dirigente Tribunale di Gorizia